Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Sabato, 6 maggio 1933 - Anno XI** — **Numero 106**

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 106 DEL 6 MAGGIO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Società commercio carboni Monte Promina, in Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 30ª estrazione del 1° aprile 1933. — **Società anonima Ingg. Audoli & Bertola - Costruzioni idrauliche « A.B.C.I. », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione dell'8 aprile 1933. — **Comune di Carenno:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1933. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 22ª estrazione del 1° aprile 1933. — **Società generale elettrica napoletana, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1933. — **Società anonima Impresa generale di affissioni e pubblicità, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1933. — **Comune di Borgomanero:** Obbligazioni del prestito cittadino sorteggiate nella 3ª estrazione del 7 aprile 1933. — **Società anonima S. Henraux, in Seravezza:** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 19 aprile 1933. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 10.900.000, emissione 1916, estratte il 20 aprile 1933. — **Società generale pugliese di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1933.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1933, n. 369.
Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

È sospeso, per l'esercizio finanziario 1933-1934, il contributo dello Stato nella spesa degli Archivi notarili, stabilito coi Regi decreti 21 aprile 1918, n. 629, e 26 febbraio 1920, n. 233.

Art. 3.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *B* e *C*).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *D* ed *E*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in San Remo una Fiera detta « Festa del Libro ».

Con decreto in data 9 aprile 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 8, l'apposito Comitato organizzatore è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Fiera detta « Festa del Libro » indetta in San Remo dal 7 al 10 aprile 1933-XI.

(1930)

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (spese fisse)	3,400,000 —
2	Spese per le biblioteche	12,000 —
3	Manutenzione di locali	55,000 —
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (spesa obbligatoria)	35,000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80,000 —
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale	95,000 —
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, alla Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	110,000 —
8	Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria	55,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	135,000 —
10	Sussidi al personale in attività di servizio	46,000 —
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla amministrazione e famiglie superstiti	170,500 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'amministrazione della giustizia (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	5,500 —
13	Spese casuali	90,000 —
14	Spese di liti (spesa obbligatoria)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (spesa obbligatoria)	*per memoria*
		4,289,000 —
	Debito vitalizio.	
16	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (spese fisse)	61,000,000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (spesa obbligatoria)	200,000 —
		61,200,000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
18	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (spese fisse)	114,000,000 —
19	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (spese fisse)	83,400,000 —
20	Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (spese fisse)	7,400,000 —
21	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari nelle provincie ex regime - Compensi ai notai, segretari e vice-segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria - Indennità varie per i Consiglieri esperti della Magistratura del lavoro a termine dell'art. 65 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130	2,400,000 —
22	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex-regime austro-ungarico (spese fisse)	1,772,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
23	Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico . . .	30,000 —
24	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma; canoni diversi - Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti . .	170,000 —
25	Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara - Acquisto dei mobili degli uffici medesimi pei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042	10,000 —
26	Compensi ai componenti il Tribunale superiore delle acque.	26,400 —
27	Restituzione di depositi giudiziari (spesa obbligatoria) . .	*per memoria*
28	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero	100,000 —
29	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	40,000 —
		209,348,400 —
	Spese di giustizia.	
30	Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271) modificato dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1674) (spesa obbligatoria) . .	1,300,000 —
31	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 3, lettera *B* e art. 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149) (spesa obbligatoria) .	2,500,000 —
32	Spese per indennità e trasferte a funzionari, assessori, testimoni, periti e custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie, degli atti in materia civile (spesa obbligatoria)	19,000,000 —
		22,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Spese per servizi speciali.	
33	Somministrazione di fondi all'amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato	*per memoria*
34	Spese inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie ex-regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni conchiuse con gli Stati successori della Monarchia austro-ungarica in materia archivistica (Indennità, premi di operosità a membri di Commissioni ed altre spese all'estero)	15,000 —
35	Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di inscrizione negli albi e di procedimenti penali (Regio decreto 19 agosto 1932, n. 1297)	30,000 —
36	Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595 (spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria).	*per memoria*
37	Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari (art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
38	Spese per le Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (legge 25 marzo 1926, n. 653 e Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1853)	150,000 —
		195,000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.	
39	Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (spese fisse)	11,300,000 —
40	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità e premi di economia al personale aggregato e salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	76,400,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
41	Indennità di tramutamento e di missione; compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione; diarie a componenti di Commissioni e Consigli - Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di applicazione giuridico-criminale e concorsi diversi	1,700,000 —
42	Mantenimento e trasporto dei detenuti o degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; provviste o servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti agli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture o di carrozze ferroviarie cellulari	72,000,000 —
43	Mantenimento e trasporto dei corrigendi ricoverati nei riformatori governativi, ai sensi del Regio decreto 14 luglio 1907, n. 606; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti per i riformatori stessi - Rette a istituti privati che ricoverano corrigendi a spese dello Stato	8,000,000 —
44	Servizio delle industrie carcerarie	14,000,000 —
45	Spese di riparazione, sistemazione ed adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena	2,000,000 —
46	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena (spese fisse)	160,000 —
		185,560,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
47	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (spese fisse)	45,000 —
48	Retribuzioni al personale avventizio	35,000 —
49	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio (spese fisse)	15,000 —
		95,000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.	
50	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena	1,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	4,289,000 —
Debito vitalizio	61,200,000 —
Spese per l'amministrazione giudiziaria	209,348,400 —
Spese di giustizia	22,800,000 —
Spese per servizi speciali	195,000 —
Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	185,560,000 —
Totale della categoria I. - Parte ordinaria	483,392,400 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	95,000 —
Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	1,000,000 —
Totale della categoria I - Parte straordinaria	1,095,000 —
Totale categoria I (ordinaria e straordinaria)	484,487,400 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. - Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	484,487,400 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	PARTE I. — ENTRATA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate ordinarie.	
1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	*per memoria*
2	Prelevamenti dai sopravanzi	1,017,800 —
	Totale delle entrate finanziarie	1,017,800 —
3	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali	680,000 —
4	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	6,500,000 —
5	Entrate e recuperi diversi:	
	a) Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi	263,000 —
	b) Recuperi di assicurazione obbligatoria già anticipati	12,000 —
	c) Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo di garanzia	60,000 —
	d) Entrate e recuperi ordinari diversi	70,000 —
	Totale delle entrate patrimoniali, dei proventi e delle entrate ordinarie diverse	7,585,000 —
	Entrate straordinarie.	
6	Proventi straordinari:	
	a) Onorari prescritti	70,000 —
	b) Entrate straordinarie diverse	7,000 —
	Totale delle entrate straordinarie	77,000 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle spese.	
7	Entrate di pertinenza dello Stato:	
	a) Ritenute per l'Opera di previdenza	*per memoria*
	b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	600,000 —
	c) Imposta complementare sul reddito	30,000 —
	d) Ritenuta per fondo di garanzia	5,000 —
	e) Ritenuta per tasse di bollo	5,000 —
	f) Altre ritenute	*per memoria*
8	Entrate pertinenti a terzi:	
	a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi	300,000 —
	b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	60,000 —
	c) Contributo alle spese di concorso per le nomine a notaio (art. 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
9	Entrate di pertinenza di diversi	430,000 —
	Totale delle gestioni speciali	1,430,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Gestione degli archivi (Entrate effettive):	
	Entrate ordinarie:	
	Contributo dello Stato e prelevamenti dal fondo dei sopravanzi	1,017,800 —
	Altre entrate ordinarie	7,585,000 —
	Totale entrate ordinarie	8,602,800 —
	Entrate straordinarie:	
	Proventi straordinari	77,000 —
		8,679,800 —
	Gestioni speciali:	
	Partite che si compensano nelle spese	1,430,000 —
	Totale generale delle entrate	10,109,800 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	PARTE II. — SPESA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	SPESE EFFETTIVE.	
	Spese ordinarie.	
1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili	275,000 —
	b) Imposte e tasse	45,000 —
	c) Oneri patrimoniali	4,500 —
	d) Investimenti di capitali	*per memoria*
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale - Stipendi e salari	3,960,000 —
	b) Personale - Assegni di carattere continuativo	1,240,000 —
	c) Personale - Pensioni	850,000 —
	d) Personale - Indennità per una sola volta invece di pensione	100,000 —
	e) Locali in affitto	800,000 —
	f) Spese di ufficio	250,000 —
3	Concorsi e rimborsi allo Stato	120,300 —
4	Altre spese ordinarie:	
	a) Spese per il completamento, la regolarizzazione e il riordinamento delle schede dei notari cessati (spesa obbligatoria)	250,000 —
	b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	30,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	c) Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione Centrale	70,000 —
	d) Ispezioni agli archivi da parte degli Ispettori del Ministero	7,000 —
	e) Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	35,000 —
	f) Contributi di assicurazione obbligatoria	25,000 —
	g) Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili	10,000 —
	h) Spese casuali	10,000 —
	i) Anticipazione di quote di stipendio cedute	60,000 —
	l) Altre spese ordinarie	53,000 —
5	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi	35,000 —
6	Fondo per le spese impreviste	150,000 —
	Totale delle spese ordinarie	8,379,800 —
	Spese straordinarie.	
7	Spese per il personale e diverse:	
	a) Personale straordinario	*per memoria*
	b) Indennità temporanea mensile	90,000 —
	c) Supplenze, missioni e tramutamenti	90,000 —
	d) Sussidi	20,000 —
	e) Spese straordinarie diverse	100,000 —
	Totale delle spese straordinarie	300,000 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE.	
8	Somme dovute allo Stato:	
	a) della ritenuta per l'Opera di previdenza	*per memoria*
	b) della imposta di ricchezza mobile	600,000 —
	c) dell'imposta complementare sul reddito	30,000 —
	d) delle ritenute per il Fondo di garanzia	5,000 —
	e) della ritenuta per tassa di bollo	5,000 —
	f) delle altre ritenute	*per memoria*
9	Somme dovute a terzi:	
	a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi	300,000 —
	b) per quote di stipendio cedute ad aziende private, sequestrate o pignorate	60,000 —
	c) spese di concorso per nomine a notaro (art. 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
10	Somme dovute a diversi	430,000 —
	Totale delle gestioni speciali	1,430,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO DELLA SPESA.

Gestioni degli archivi (spese effettive):	
Spese ordinarie	8,379,800 —
Spese straordinarie	300,000 —
	8,679,800 —
Gestioni speciali:	
Partite che si compensano nelle entrate	1,430,000 —
Totale generale delle spese	10,109,800 —

RIEPILOGO.

Entrate	10,109,800 —
Spese	10,109,800 —
Differenze	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del corpo degli agenti di custodia delle carceri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
1	Interessi sui fondi in deposito	29,000 —
2	Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo	3,500 —
3	Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti	26,000 —
		58,500 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
4	Indennità di vestizione e ritenute varie mensile sulle paghe	445,000 —
5	Indennità cavallo agli agenti montati	4,000 —
6	Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a sconto debiti di massa o per rifusione all'Erario	10,000 —
7	Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio	4,000 —
		463,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
8	Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo profitti	5,000 —
	Gestione Fondo massa generale del Corpo.	
9	Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo massa generale del Corpo	5,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
10	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	460,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	58,500 —
	Gestione massa generale del Corpo	463,000 —
	Totale delle entrate ordinarie	521,500 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	5,000 —
	Gestione massa generale del Corpo	5,000 —
	Totale delle entrate straordinarie	10,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	460,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive (parte ordinaria e straordinaria)	531,500 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	460,000 —
	Totale generale delle entrate	991,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del corpo degli agenti di custodia delle carceri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
1	Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti.	47,000 —
2	Sussidi e borse di studi a figli di agenti	8,000 —
3	Saldo di crediti inesigibili di massa e mensa	500 —
4	Spese generali d'Amministrazione	500 —
5	Spese casuali	1.000 —
6	Fondo di riserva per le spese impreviste, nella gestione del Fondo profitti	1,500 —
		58,500 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
7	Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature	275,000 —
8	Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione dal servizio degli agenti	110,000 —
9	Prelevamenti sul credito di massa, autorizzati a favore di agenti	48,000 —
10	Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale	4,500 —
11	Acquisto di libretti individual di conto	500 —
12	Rimborso all'Erario di indennità di vestizione inerogate e versamenti di ricuperi su vestiari di agenti cessati dal servizio	20 000 —
13	Spese casuali	5,000 —
		463,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
14	Erogazioni straordinarie diverse sul Fondo profitti	5,000 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
15	Occorrenze straordinarie diverse nella gestione della massa generale del Corpo	5,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
16	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	460,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Gestione Fondo profitti	58,500 —
Gestione massa generale del Corpo	463,000 —
Totale delle spese ordinarie	521,500 —
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Gestione Fondo profitti	5,000 —
Gestione massa generale del Corpo	5,000 —
Totale delle spese straordinarie	10,000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
Concessione di prestiti agli agenti di custodia	430,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	531,500 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	460,000 —
	Totale generale delle spese	991,500 —
	RIEPILOGO.	
	Entrate	991,500 —
	Spese	991,500 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 2 marzo 1933, n. 370.
Costituzione del Consorzio di colonizzazione di Genale nella Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di addivenire, a parziale deroga delle norme contenute nel R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935, alla costituzione del Consorzio di colonizzazione di Genale e di dare al Consorzio stesso la facoltà di provvedere obbligatoriamente per tutti i consorziati al servizio del trasporto e della vendita nel Regno delle banane di produzione dello intero comprensorio;

Ritenuta inoltre l'opportunità di aggiungere alcune norme a quelle contenute nel predetto Regio decreto e nel R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1936;

Sentito il Governatore della Somalia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito il Consorzio di colonizzazione di Genale, del quale devono far parte tutti i concessionari e proprietari di terreni del comprensorio omonimo, secondo la delimitazione che il Governatore ne farà.

Lo statuto del Consorzio, compilato a norma dell'art. 2 del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935, è deliberato dal Governatore, sentita la Commissione prevista dal secondo comma dell'art. 2 suddetto, ed è approvato dal Ministro per le colonie.

L'Amministrazione del Consorzio provvede obbligatoriamente per tutti i consorziati al contingentamento, al trasporto ed alla vendita delle banane da esportarsi nel Regno.

Art. 2.

All'infuori del Consorzio di Genale per cui dispone l'articolo precedente, per la votazione di accettazione dello statuto, prevista dal secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935, è attribuito a ciascun consorziato un numero di voti proporzionale agli ettari effettivamente coltivati secondo la determinazione fattane dal Governatore.

Lo statuto dei consorzi di colonizzazione può stabilire che i servizi per cui appaia necessario siano gestiti obbligatoriamente per tutti i consorziati.

Art. 3.

Le contravvenzioni alle norme del presente decreto, alle norme dei Regi decreti 29 dicembre 1932, n. 1935 e n. 1936, nonchè alle norme che potranno essere emanate dal Governatore della Colonia e dal Consorzio per l'esecuzione dei decreti sopracitati sono punite con l'ammenda da lire cento a lire tremila ed in caso di recidiva a lire seimila.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Baliana (Egitto), addì 2 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1933, n. 371.

Coordinamento degli organi amministrativi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 maggio 1928, n. 1132) e successive modificazioni;

Vista la legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157, sulla Cassa nazionale di maternità;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al coordinamento degli organi amministrativi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e di modificare la denominazione della medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (già Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai) assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale », e continua ad essere regolata dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e dalle disposizioni contenute nelle altre leggi e nei decreti che la riguardano.

Pertanto, nei testi delle leggi e dei decreti concernenti le assicurazioni obbligatorie contro la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria, contro la tubercolosi e per la maternità, e in tutte le altre disposizioni che regolano assicurazioni affidate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alle parole « Cassa nazionale per le assicurazioni sociali » sono sostituite le parole « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ».

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sarà modificato lo statuto organico attualmente in vigore, anche allo scopo di coordinarlo con le disposizioni del presente decreto e delle altre leggi e decreti che regolano l'Istituto medesimo.

Art. 2.

Il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone d'ambo i sessi, (modificato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2900, col R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, e col R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2182), è ulteriormente modificato come segue:

I. — Al primo comma dell'art. 15 è sostituito il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è nominato con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, ed è composto dei seguenti membri:

1° tre rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

2° due rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

3° un rappresentante della Confederazione nazionale fascista del commercio;

4° un rappresentante della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione;

5° un rappresentante della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne;

6° tre rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;

7° due rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

8° un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;

9° un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione;

10° un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

11° un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, scelto fra gli appartenenti al Sindacato nazionale fascista medici;

12° un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego;

13° due persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali;

14° il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e il presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

15° un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze;

16° un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle comunicazioni ».

II. — Nel terzo comma dell'art. 16 alle parole: « Ai consiglieri di cui al n. 14 dell'articolo precedente . . . », sono sostituite le parole: « Ai consiglieri di cui al n. 15 dell'articolo precedente . . . ».

III. — Art. 17. - Spetta al Consiglio d'amministrazione deliberare:

1° sulle proposte di eventuali modificazioni allo statuto organico dell'Istituto;

2° sulle tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie relative all'assicurazione facoltativa;

3° sulla istituzione delle sedi locali dell'Istituto;

4° sull'impiego dei fondi di tutte le gestioni assicurative affidate all'Istituto e sulla costituzione dei fondi di riserva;

5° sui bilanci consuntivi delle gestioni predette;

6° sulle norme per l'assunzione del personale e le relative retribuzioni, e, in genere, sui regolamenti organici del personale.

Il Consiglio di amministrazione esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto organico.

Lo statuto organico dell'Istituto e le tariffe per le rendite vitalizie dell'assicurazione facoltativa sono approvate con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni.

Il direttore generale dell'Istituto interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

IV. — Art. 18. - Nel seno del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è istituito un Comitato esecutivo del quale fanno parte: il presidente, i due vice presidenti, i tre consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, il consigliere rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti, quattro altri consiglieri eletti dal Consiglio, due fra i rappresentanti dei datori di lavoro e due tra i rappresentanti degli assicurati, e il direttore generale.

Le attribuzioni del Comitato esecutivo e le altre norme per il suo funzionamento sono determinate dallo statuto.

V. — Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente:

Art. 18-*bis*. — Il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha facoltà di invitare a intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati speciali istituiti dalle leggi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria, contro la tubercolosi e per la maternità, che non fanno già parte del Consiglio medesimo, quando lo ritenga opportuno per la trattazione di particolari argomenti interessanti le assicurazioni predette.

VI. — Art. 19. - Le funzioni di sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in conformità dell'art. 184 del Codice di commercio, sono esercitate, per tutte le gestioni di esso, da un Collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero delle corporazioni, da un funzionario del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati designati, d'accordo, dalle Confederazioni nazionali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

Il Collegio dei sindaci è nominato con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il decreto Reale di cui all'art. 16 stabilisce anche il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 3.

Il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, è modificato come segue:

I. — Art. 10. - L'organo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, presso il quale è istituita per tale assicurazione una gestione autonoma, amministrata dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo dell'Istituto predetto.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale stabilisce i criteri di massima per il funzionamento dei servizi amministrativi e per il loro coordinamento con quelli delle altre assicurazioni affidate all'Istituto nazionale medesimo; detta le norme generali per l'impiego dei fondi disponibili e delibera sull'impiego di essi, sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici, prevista dall'art. 16, e sulla costituzione del fondo di riserva; e approva i bilanci consuntivi della gestione.

II. — Art. 11. - È istituito un Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, composto come segue:

1° il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

2° i due vice-presidenti dell'Istituto medesimo;

3° due consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale, scelti dal Consiglio, uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti degli assicurati;

4° i rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, dell'interno, dell'agricoltura e foreste, nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale;

5° il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

6° un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

7° il direttore generale dell'Istituto nazionale.

Il Comitato speciale è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale, ed in sua assenza od impedimento dal vicepresidente che lo sostituisce.

III. — Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11-*bis*. — Spetta al Comitato speciale:

1° dar parere sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici prevista dall'art. 16;

2° provvedere, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegnare contributi agli enti previsti dal regolamento, che esercitino l'istruzione professionale;

3° decidere sui ricorsi concernenti il diritto al sussidio di disoccupazione e sulla liquidazione e attribuzione dei sussidi;

4° ordinare la sospensione della corresponsione del sussidio, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima, e l'esclusione dal sussidio stesso a carico dell'assicurato che l'abbia riscosso indebitamente o abbia tentato di riscuoterlo mediante alterazione di dati o altri mezzi dolosi;

5° deliberare sulle domande di componimento in via amministrativa, presentate dai contravventori all'assicurazione, ai sensi dell'art. 20;

6° dar parere sull'impiego dei fondi disponibili della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

7° dar parere circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi, agli effetti dell'articolo 2, n. 10;

8° dar parere sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione, per le categorie di cui al penultimo comma dell'art. 2;

9° dar parere circa la dichiarazione di obbligatorietà dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2;

10° dar parere circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

11° dar parere, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4, circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

12° determinare le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione, nonchè per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici che possano occorrere per la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione;

13° provvedere al controllo della disoccupazione e dar parere su tutte le questioni ad esso demandate dal regolamento o ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Ai membri del Comitato spettano le stesse indennità dovute, per le riunioni, ai membri del Consiglio di amministrazione.

IV. — Gli articoli 13 e 14 sono soppressi.

V. — Art. 15. - Per la risoluzione di tutte le controversie concernenti l'assicurazione di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

VI. — Al secondo comma dell'art. 22 è sostituito il seguente:

« Indipendentemente da tali pene il responsabile è escluso dal sussidio di disoccupazione per la durata massima di un anno, su deliberazione del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ai termini del n. 4 dell'art. 11-*bis* ».

Art. 4.

Il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 maggio 1928, n. 1132) modificato col R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, è modificato come segue:

I. — Nel primo comma dell'art. 10, alle parole « e da un Comitato speciale » sono sostituite le parole « e dal Comitato esecutivo ».

Nel secondo comma, le parole « Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale », sono sostituite dalle parole: « Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale » e ad esse sono aggiunte le seguenti: « previo parere del Comitato speciale di cui all'art. 11 ».

Il terzo e quarto comma sono soppressi.

II. — Art. 11. - È istituito un Comitato speciale per l'assicurazione contro la tubercolosi, composto come segue:

1° il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

2° quattro consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale, scelti dal Consiglio, due fra i rappresentanti degli assicurati e due fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3° i rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze e il rappresentante della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti ed artisti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale;

4° il direttore generale della sanità pubblica, il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

5° un rappresentante della Croce Rossa Italiana, un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari, designato dal Ministero dell'interno, e il direttore dell'Istituto di perfezionamento per le malattie dell'apparato respiratorio « Benito Mussolini » in Roma;

6° il direttore generale dell'Istituto nazionale.

Il capo del servizio sanitario presso l'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Comitato, con voto consultivo.

I componenti del Comitato speciale durano in carica quanto durano i membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale.

Il Comitato speciale è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale ed in sua assenza od impedimento dal membro più anziano tra quelli indicati al n. 2.

Ai membri predetti spettano le stesse indennità dovute per le riunioni ai membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale.

III. — Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11-*bis*. - Spetta al Comitato speciale:

1° deliberare sulle questioni generali di natura sanitaria;

2° dar parere sui piani di costruzione degli ospedali e sanatori e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;

3° fare proposte sulle questioni che possano sorgere nella applicazione dell'assicurazione contro la tubercolosi, e dar parere su quelle che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;

4° deliberare sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni;

5° dar parere circa eventuali modificazioni alla misura dei contributi.

Le deliberazioni di cui al n. 1 e quelle del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo riguardanti l'approvazione dei piani di costruzione degli ospedali e sanatori e le questioni di carattere sanitario di notevole importanza per divenire esecutive devono riportare l'approvazione del Ministero dell'interno.

Art. 5.

La legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157, concernente la Cassa nazionale di maternità, è modificata come segue:

I. — Art. 8. - La Cassa nazionale di maternità è amministrata dal Consiglio d'amministrazione e dal Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione predetto stabilisce i criteri di massima per il funzionamento dei servizi amministrativi e per il loro coordinamento con quelli delle altre assicurazioni affidate all'Istituto nazionale predetto; detta le norme generali per l'impiego dei fondi disponibili e delibera sull'impiego medesimo e sulla costituzione del fondo di riserva, il cui ammontare non potrà mai essere inferiore alla metà della somma in media erogata in sussidi nel triennio precedente; e approva i bilanci consuntivi della gestione.

È istituito un Comitato speciale per l'assicurazione di maternità, composto come segue:

1° il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

2° tre consiglieri d'amministrazione dell'Istituto, scelti dal Consiglio, uno tra i rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e gli altri due fra i rappresentanti della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, e della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne;

3° tre consiglieri d'amministrazione dell'Istituto, scelti dal Consiglio, uno fra i rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria e gli altri due fra i rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

4° i rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

5° il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza;

6° un rappresentante del Ministero dell'interno;

7° il direttore generale dell'Istituto nazionale.

Il Comitato speciale è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale, ed in sua assenza od impedimento, dal membro più anziano fra quelli indicati ai numeri 2 e 3.

II. — Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-*bis*. — Spetta al Comitato speciale:

1° deliberare sulla scelta delle Casse di maternità locali, ed in genere di quei Comitati, istituzioni e persone che si crederà opportuno incaricare della assistenza sanitaria della madre e dell'attuazione di altre iniziative assistenziali a favore di essa che la Cassa nazionale di maternità intendesse svolgere nelle singole località, nonchè dei servizi della Cassa stessa ad eccezione di quelli riguardanti la riscossione dei contributi e il pagamento dei sussidi;

2° decidere sugli eventuali ricorsi riguardanti contributi e sussidi;

3° dar parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione delle norme sull'assicurazione di maternità, e su tutte le altre che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Avverso le decisioni di cui al precedente n. 2 è ammesso ricorso al Ministro per le corporazioni, la cui decisione è definitiva.

Ai membri del Comitato spettano le stesse indennità dovute, per le riunioni, ai membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni del presente decreto e delle leggi e dei decreti per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria, contro la tubercolosi e per la maternità, e a modificare, in quanto occorra, i rispettivi regolamenti.

Esso ha, altresì, la facoltà di stabilire, in sede di formazione del predetto testo unico, le norme necessarie intese a disciplinare organicamente la materia, integrando, modificando o sopprimendo le attuali disposizioni per coordinarle con le altre leggi dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1933, n. 372.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 e 24 marzo 1932, nn. 290 e 316; 19 maggio 1932, n. 560 e 561; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572; 6 giugno 1932, n. 636, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni, di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex-economali, e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, del Ministro proponente.

Art. 4.

In aggiunta alla complessiva spesa di L. 64.500.000 di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 316, e successive mo-

dificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 1.850.000, per provvedere, durante l'esercizio finanziario 1932-33, ad oneri generali di carattere straordinario, dipendenti dalla esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Art. 5.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 1.700.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33, per provvedere alla sistemazione, trasformazione e completamento degli edifici demaniali assegnati in Napoli, ai Reali carabinieri, ed alle opere e forniture necessarie per spostamento dei magazzini e degli uffici della legione.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad inscrivere in bilancio, con proprio decreto, l'assegnazione di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Art. 7.

Il trattamento economico e di quiescenza da attribuire ai maestri elementari, ai direttori didattici ed agli ispettori scolastici dei Comuni, le cui scuole dovranno passare alla diretta amministrazione dello Stato, sarà stabilito col decreto da emanarsi ai sensi del 1° comma dell'art. 331 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 332, *foglio* 18. — MANCINI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33.

In aumento:

Cap. n. 1-*bis* (di nuova istituzione) — Proventi netti delle Aziende patrimoniali dello Stato	L.	7.444.604,29
Cap. n. 139-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo del Fondo speciale delle corporazioni nelle spese per l'assistenza dei produttori italiani all'estero		*per memoria*
Cap. n. 244-*bis* — Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per l'emigrazione, ecc.	»	85.000 —
Cap. n. 245-*bis* (di nuova istituzione) — Versamento delle somme disponibili sul conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale a favore delle Aziende patrimoniali dello Stato	»	570.000 —
Cap. n. 260-*ter* (di nuova istituzione) — Somma dovuta dall'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di una parte dell'edificio demaniale di Monteoliveto, adibito a magazzino legionale dei Reali carabinieri	L.	1.718.000 —
Totale degli aumenti	L.	9.817.604,29

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 52 — Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	L.	50.000 —
Cap. n. 58 — Assegni fissi al personale in servizio permanente, ecc. (M.V.S.N.)	»	1.000.000 —
Cap. n. 63 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, ecc. (M.V.S.N.)	»	500.000 —
Cap. n. 78 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Corte dei conti)	»	264.000 —
Cap. n. 79 — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti)	»	10.000 —
Cap. n. 86 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	3.000 —
Cap. n. 98 — Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 117 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	»	70.000 —
Cap. n. 124 — Spese casuali	»	60.000 —
Cap. n. 141 — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. (Catasto)	»	250.000 —
Cap. n. 147 — Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc.	»	70.000 —
Cap. n. 170-*bis* (di nuova istituzione) — Indennità ai membri dei Comitati di vigilanza delle Aziende patrimoniali; indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura e per missioni in genere	»	150.000 —
Cap. n. 244 — Assegnazione straordinaria per la esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, ecc.	»	7.000.000 —
Cap. n. 244-*ter* (di nuova istituzione) — Somma da versare all'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, per provvedere alla sistemazione, trasformazione e completamento degli edifici demaniali assegnati in Napoli ai Reali carabinieri e per le opere e le forniture necessarie per spostamento dei magazzini e degli uffici della Legione	»	1.700.000 —
Cap. n. 262 — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait, ecc., per la sistemazione della Südbahn, ecc.	»	900.000 —
Cap. n. 263 — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, ecc., per la sistemazione della Südbahn, ecc.	»	260.000 —
Cap. n. 264 — Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta, ecc. per la sistemazione della Südbahn, ecc.	»	6.460.000 —
Cap. n. 265 — Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ecc.	»	4.000 —
Cap. n. 296 — Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio, ecc.	»	40.000 —

Cap. n. 300-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per l'esecuzione di lavori, concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria

e forniture varie per le Aziende patrimoniali, a carico dello Stato ai termini delle convenzioni relative. — Parte a carico dello Stato nella spesa per la costruzione della strada carrozzabile fra il centro urbano delle Regie grotte di S. Cesarea-Terme e la collina soprastante, giusta l'articolo 9 della convenzione 30 gennaio 1930, approvata con la legge 12 giugno 1930, n. 883 . . . . L. 3.500.000 —

Cap. n. 300-*ter* (di nuova istituzione) — Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da Istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali . . . . » 15.382.358,69

Totale degli aumenti . . . L. 37.753.358,69

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 11 — Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico, stampigliati dal Governo italiano, ecc. . . . . L. 150.000

Cap. n. 64 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 500.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 650.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Cap. n. 66 (aggiunto - in conto competenza) — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori . . . . . . L. 25.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 25.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Spese segrete . . . . L. 176.000

Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 19 — Indennità di ogni specie, di carica, di missione, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 33 — Manutenzione, miglioramento ed arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero . . . . » 200.000

Cap. n. 45 — Scuole sussidiate . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 59 — Sovvenzioni a studenti che si recano in Italia a scopo di studio . . . . » 60.000

Cap. n. 72-*bis* (di nuova istituzione) — Saldo degli impegni per forniture di libri e materiale scolastico relativi agli esercizi 1931-32 e precedenti . . . . » 2.700.000

Cap. n. 90 (aggiunto - in conto competenza) — Concorso dello Stato nelle spese di acquisto e nella costruzione di « Case per gli italiani all'estero » . . . . » 85.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.421.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 — Servizi tecnici negli uffici centrali e periferici, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 57 — Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno, ecc. . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 200.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Sussidi al personale, ecc. . . . L. 4.000

Cap. n. 17 — Spese politiche segrete . . . » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 34.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Spese politiche per le Colonie, ecc. . L. 34.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap n. 19 — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. (Amministrazione regionale scolastica) . . . . L. 55.000

Cap. n. 73-*bis* — Contributi dei Comuni e delle Provincie per i consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica, ecc. . . . . » 350.000

Cap. n. 111 — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, ecc., per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . » 32.500

Cap. n. 158 (aggiunto - in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . » 122.030

Totale degli aumenti . . . L. 559.530

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 43 — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dagli enti di cultura, ecc. . . . . L. 162.030

Cap. n. 67 — Concorsi e rimborsi dovuti dallo Stato ai Comuni che conservarono l'autonomia scolastica, ecc. . . . . » 350.000

Cap. n. 70 — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . . » 15.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 527.030

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 10.000

Cap. n. 71 — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . » 1.850.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.860.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6 — Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . L. 10.000

Cap. n. 129 — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato . . . . . » 1.850.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.860.000

Modifica di denominazione:

Cap. n. 115 — Opere pubbliche nella Lucania.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Modifica di denominazione:

Cap. n. 71 (modificata la denominazione) — Stipendi, assegni e indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione della marina mercantile.

a) *In aumento*:

Cap. n. 85 — Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario per lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie » 200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 81 — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione, ecc. . . . . L. 200.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. L. 1.000.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 14 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 2.090

Cap. n. 17 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 35 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . L. 539.268

Cap. n. 82 — Lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, ecc. . . . » 4.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.592.258

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 52 — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi, ecc. . . . . . . L. 50.000

Cap. n. 59 — Difese marittime e costiere, ecc. . . » 2.990

Cap. n. 80 — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali . . . . » 4.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 4.052.990

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale civile . . . . L. 200.000

Cap. n. 9 — Contributi scolastici, contributi e sovvenzioni ad istituti, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 12 — Spese di trasporto di materiali, ecc. » 500.000

Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . » 35.000

Cap. n. 23 — Spese di viaggio, ecc. . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 27 — Spese per le manovre ed esercitazioni, ecc. . . . . » 1.435.000

Cap. n. 34 — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 41 — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 44 — Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree, ecc. . . . . » 390.000

Cap. n. 49 — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 6.630.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15 — Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 30 — Spese per le scuole civili di pilotaggio, ecc. . . . . » 2.647.000

Cap. n. 32 — Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili, ecc. . . . . . . » 3.043.000

Cap. n. 33 — Materiale di armamento, ecc. . . » 2.000.000

Cap. n. 36 — Carburanti, lubrificanti, ecc. . . » 40.000

Cap. n. 40 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc. » 500.000

Cap. n. 50 — Dotazione di mobilitazione, armamento, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 9.330.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 4 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza, ecc. . . . . L. 200.000

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 35.000

Totale degli aumenti . . . L. 235.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 26 — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . L. 50.000

Cap. n. 30 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia . . . . . . » 30.000

Cap. n. 32 — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 38 — Spese per incoraggiare, aumentare, ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc. . » 25.000

Cap. n. 42 — Spese per il servizio dei Regi tratturi, ecc. . . . . » 55.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 200.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1932-33.

1 — BILANCIO DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA.

IN CONTO RESIDUI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 28-*ter* — Investimento fruttifero della disponibilità del Fondo per l'indennità supplementare di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710 . . . . L. 102.840

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 28-*bis* — Indennità supplementare da pagare agli ufficiali, ecc. . . . . L. 102.840

2 — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Spese di amministrazione: missioni, premi di operosità, ecc. . . . . L. 60.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 20 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . L. 60.000

3. — AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 36 — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc. . . . . L. 300.000

In diminuzione:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . L. 300.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. 373.

Nomina del Regio commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 28 aprile 1921, n. 753, che riconosce come ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia e ne approva lo statuto organico;

Vista la nota 20 febbraio 1933 con la quale S. E. il prefetto di Reggio Emilia comunica che il Consiglio di amministrazione di detto Ente, in vista delle difficoltà economiche in cui trovasi l'Ente stesso, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Visto il decreto 20 febbraio 1933 con il quale S. E. il prefetto di Reggio Emilia, ha nominato il sig. Michele Colitti commissario prefettizio per la temporanea gestione dell'Istituto suddetto;

Vista la nota 7 marzo 1933, n. 4110, con la quale S. E. il prefetto di Reggio Emilia fa presente la opportunità e la necessità della nomina di un Regio commissario e della conferma in detta carica dell'attuale commissario prefettizio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il sig. rag. Michele Colitti, attuale commissario prefettizio dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia, è nominato Regio commissario dell'Ente stesso fino al 31 luglio 1933 con il compito di provvedere alla temporanea gestione e alla ricostituzione dell'Amministrazione statutaria di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo oservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, *foglio* 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. 374.
Scioglimento e messa in liquidazione dell'Istituto per le case popolari di Tivoli e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1922, n. 233, col quale l'Ente autonomo per le case popolari con sede in Tivoli è stato riconosciuto come corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;
Vista la nota in data 13 dicembre 1932, n. 20478, della Regia prefettura di Roma;
Ritenuto che detto Istituto non ha mai dato alcun segno di attività a partire dalla sua costituzione, e che pertanto si rende opportuno procedere allo scioglimento di esso e alla nomina di un liquidatore che possa anche eseguire indagini sulla sorte del capitale di fondazione dell'Ente in parola per l'accertamento delle eventuali responsabilità;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente autonomo per le case popolari con sede in Tivoli è sciolto ed è posto in liquidazione.

Art. 2.

Il sig. comm. avv. Arturo Lepore è nominato liquidatore dell'Istituto predetto, con il compito di provvedere alla relativa liquidazione a norma del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1554.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, *foglio* 118. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 aprile 1933, n. 375.
15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 20 aprile 1933-XI, sul decreto che autorizza una 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ!

In taluni stati di previsione della spesa, per il corrente esercizio, rendonsi necessarie alcune nuove o maggiori assegnazioni, del complessivo importo di L. 3.500.000, suddivise come segue:

Ministero delle finanze:

L. 500.000, per spese inerenti a conferenze internazionali di carattere economico.

Ministero dell'educazione nazionale:

L. 100.000, per spese di sistemazione, nei locali del Giardino zoologico a Villa Umberto I, delle collezioni costituenti il Museo di zoologia della Regia università di Roma;
L. 250.000, per contributo dello Stato nelle spese per la costruzione della sede della Scuola superiore di medicina veterinaria di Perugia.

Ministero dell'interno:

L. 650.000, per spese relative al rimpatrio di indigenti;
L. 2.000.000, per spese del servizio d'investigazione politica.

In conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri, alle indicate occorrenze si provvede con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 sono disponibili lire 5.696.320;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di L. 3.500.000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 272-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese inerenti a Conferenze internazionali di carattere economico . . . . L. 500.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 152-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione, nei locali del Giardino zoologico a Villa Umberto I, delle collezioni costituenti il Museo di zoologia della Regia università di Roma . . . . L. 100.000

Cap. n. 165 (aggiunto - in conto competenza). — Contributo dello Stato nelle spese per la costruzione della sede della Scuola superiore di medicina veterinaria di Perugia . . » 250.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 69 - Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 650.000

Cap. n. 79 - Spese per il servizio d'investigazione politica . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 3.500.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 19. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.

Approvazione del bilancio della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933, al 30 giugno 1934.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto lo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1933-34, della Cassa delle ammende, costituita a' sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del nuovo Codice penale;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . L. 1.500.000
Spese previste . . . . » 1.500.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	PARTE PRIMA. ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate ordinarie.*	
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	750,000 —
2	Versamenti per Grazia Sovrana	325,000 —
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	130,000 —
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	15,000 —
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	210,000 —
6	Cauzioni incamerate	30,000 —
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	12,000 —
	Totale entrate ordinarie . . .	1,472,000 —
	CATEGORIA II. — *Entrate straordinarie.*	
8	Entrate straordinarie diverse	28,000 —
	Totale entrate straordinarie . . .	28,000 —
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Entrate ordinarie	1,472,000 —
	Entrate straordinarie	28,000 —
	Totale generale delle entrate . . .	1,500,000 —

Stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	PARTE SECONDA. SPESA.	
	TITOLO I. — SPESE EFFETTIVE.	
	CATEGORIA I. — *Spese straordinarie.*	
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	1,450,000 —
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	25,000 —
3	Fondo di riserva per spese impreviste	25,000 —
	Totale spese ordinarie	1,500,000 —
	CATEGORIA II. — *Spese straordinarie.*	
4	Spese straordinarie diverse	*per memoria*
	RIASSUNTO DELLA SPESA.	
	Spese ordinarie	1,500,000 —
	Spese straordinarie	*per memoria*
	Totale generale della spesa	1,500,000 —

Roma, 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia: DE FRANCISCI.

(1929)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-836.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Furlanich di Giuseppe, nato a Muggia il 20 ottobre 1861 e residente a Plavia, 82, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9146)

N. 11419-835.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Furlanich di Giuseppe, nato a Muggia il 5 giugno 1866 e residente ad Albaro n. 252, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Furlanich nata Zunja di Giovanni, nata il 7 ottobre 1864, moglie;
2. Antonia di Antonio, nata il 22 aprile 1902, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9147)

N. 11419-830.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Muslavich di Andrea, vedova Furlanich, nata a Muggia il 10 marzo 1877 e residente ad Albaro n. 109, sono restituiti nella forma italiana di « Monsalvi » e « Furlani ».

Il cognome « Furlani » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Carmela fu Stefano, nata l'8 giugno 1906, figlia;
2. Aurelia fu Stefano, nata il 12 marzo 1909, figlia;
3. Angelo fu Stefano, nato il 28 settembre 1911, figlio;
4. Pietro fu Stefano, nato il 29 agosto 1915, figlio;
5. Stefania fu Stefano, nata il 6 giugno 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9152)

N. 11419-829.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Furlanich di Giuseppe, nato a Decani il 5 ottobre 1866 e residente ad Albaro, 106, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Furlanich nata Sturman di Biagio, nata il 5 febbraio 1876, moglie;
2. Amalia di Andrea, nata il 22 aprile 1902, figlia;
3. Bruna di Andrea, nata l'11 gennaio 1911, figlia;
4. Bernardo di Andrea, nato il 13 agosto 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9153)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 3 maggio 1933, ha presentato alle Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° maggio 1933, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da istituti di credito.

(1937)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 100.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 maggio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16.50
Inghilterra (Sterlina)	64.40
Francia (Franco)	75.80
Svizzera (Franco)	371.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.717
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.50
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.89
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.566
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.31
Olanda (Fiorino)	7.837
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	166.25
Svezia (Corona)	3.36
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.50
Id. 3,50 % (1902)	75.525
Id. 3 % lordo	53.85
Consolidato 5 %	85.325
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.20
Id. id. id. 1940	102.30
Id. id. id. 1941	102.325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	51456	110 —	Poli Giuseppe fu *Giuseppe-Nicola*, minore sotto la p. p. della madre, Talucchi Olga fu Giuseppe, ved. di Poli *Giuseppe-Nicola*, dom. a Torino.	Poli Giuseppe fu *Nicola-Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Talucchi Olga fu Giuseppe, ved. di Poli *Nicola-Giuseppe*, dom. a Torino.
3,50 %	663322	35 —	*Asselli Felice* fu Gioachino, dom. ad Alessandria, ipotecata.	*Azelli Giuseppe-Felice* fu Gioachino, dom. come contro, ipotecate.
»	165630	17,50	*Asselli* Felice di Gioacchino, dom. a Refrancore (Alessandria) ipotecata.	
Cons. 5 %	6613	105 —	Mongardi *Catina* fu Francesco, nubile, dom. ad Imola (Bologna), con usuf. vital. a Mongardi Filippo fu Francesco.	Mongardi *Maria della Caterina o Catina* fu Francesco, dom. e con usuf. vital. come contro.
»	27151	110 —	Mongardi *Catina* fu Francesco, nubile, dom. a Sasso Morelli (Bologna) con usuf. come la precedente.	
»	522756	4.500 —	Vista *Costanza* fu Francesco Saverio, moglie di Francesco Munittola, dom. a Gallipoli (Lecce) vincolata.	Vista *Maria-Costanza-Amalia* fu Francesco-Saverio, moglie di Francesco *Di Paola* Munittola, dom. e vincolata come contro.
3,50 % Mista	5953	35 —	Durand *Agostino* fu *Crisostomo*, dom. a Derby frazione del comune di Lasalle (Torino).	Durand *Giuseppe-Agostino* fu *Giovanni-Crisostomo* dom. come contro.
3,50 % »	562394 562395	63 — 21 —	Forzani Alberto, *Giovanni* e Giuseppe fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Baltera Marietta ved. Forzani, dom. a Masserano (Novara). La seconda rendita è vincolata d'usufrutto.	Forzani Alberto, *Francesco-Giovanni* e Giuseppe fu Carlo, minori ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	73178	2.500 —	Testa Edvige fu *Giuseppe*, nubile, dom. a Pescara.	Testa Edvige fu *Pietro-Giuseppe*, nubile, dom. come contro.
»	7935	300 —	Ortenzi *Chiara*, Dina ed Anita fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Cesari Annunziata fu Giuseppe, ved. Ortenzi, dom. a Recanati (Macerata).	Ortenzi *Livia-Chiarina*, Dina ed Anita fu Cesare, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	103425	85 —	Penna Giuseppe fu Maurizio, dom. a Cereseto (Alessandria); con vincolo dotale a Graziano *Teresa* fu *Giovanni-Secondo*, moglie del titolare a garanzia del lucro dotale.	Penna *Anniceto-Giuseppe* fu Maurizio, dom. come contro, con vincolo dotale a Graziano *Maria-Teresa* fu *Secondo*, moglie del titolare a garanzia di lucro dotale.
»	103424	40 —	Graziano *Teresa* fu *Giovanni-Secondo*, moglie di Penna *Giuseppe* fu Maurizio, dom. a Cereseto (Alessandria) vincolata.	Graziano *Maria-Teresa* fu *Secondo*, moglie di Penna *Anniceto-Giuseppe* fu Maurizio, dom. come contro, vincolata.
Pres. Naz. 4,50 %	11997	180 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	416179	1.720 —	Ferrando *Eulogio-Carlo* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Bonati Cecilia Teresa fu Agostino, ved. di Ferrando Eugenio, dom. a Santiago (Cile).	Ferrando *Carlo-Eulogio* fu Eugenio, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3		
Cons. 5 %	258315	1000 —	Ruggiero Maria fu Antonio, nubile, dom. a Nola (Caserta); con usuf. ad Arienzo Rosa fu Gennaro, ved. Ruggiero.	Ruggiero Maria fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Arienzo Rosa fu Gennaro, ved. Ruggiero*, dom. come contro e con usuf. come contro.
» »	376658 376659	760 — 250 —	Scandiani Adriana fu Adriano, minore sotto la p. p. della madre Malvina Felici fu *Carlo*, ved. Scandiani. La seconda rendita è con usuf. a Felici Malvina fu Carlo, ved. Scandiani, domic. a Milano.	Scandiani Adriana fu Adriano, minore sotto la p. p. della madre Felici Malvina fu *Davide-Carlo*, ved. ecc., come contro. La seconda rendita è con usufr. a Felici Malvina fu *Davide-Carlo*, ved. ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1856)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 24 aprile 1933-XI i signori dott. Luzzani Raoul fu Luigi e Albertini Francesco di Croce, notai residenti ed esercenti il primo in Como ed il secondo in Castiglione Intelvi, sono stati accreditati presso l'Intendenza di finanza di Como per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(1939)

MINISTERO DELLE FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Pubblicazione del ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1933-XI.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 1° maggio 1933 - Anno XI

(1940)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ufficio telegrafico.

Si comunica che il giorno 22 aprile corrente anno venne attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo a San Priamo, provincia di Cagliari.

(1925)

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 10 aprile corrente anno venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Assisi Santuario, provincia di Perugia.

(1927)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti nei ruoli del personale dei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti i propri decreti in data 11 gennaio 1933, con i quali sono indetti i concorsi per 14 posti di ispettore aggiunto, per sei posti di architetto aggiunto, per otto posti di disegnatore, e per tre posti di vice segretario nei ruoli del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità;

Dispone:

Le prove scritte e grafiche dei concorsi sopra indicati si terranno in Roma nei giorni seguenti:

A) Concorso a 14 posti di ispettore aggiunto: esperimento scritto, 13 giugno 1933.

B) Concorso a sei posti di architetto aggiunto: esperimento grafico, 3 giugno 1933; primo esperimento scritto, 15 giugno 1933; secondo esperimento scritto, 16 giugno 1933.

C) Concorso a otto posti di disegnatore: esperimento grafico, 7 giugno 1933.

D) Concorso a tre posti di vice segretario: prima prova scritta, 12 giugno 1933; seconda prova scritta, 13 giugno 1933.

Il direttore generale delle antichità e belle arti è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(1878)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.